

N. R.G. 11044/2023

**TRIBUNALE DI VENEZIA****Sezione Specializzata in Materia di Impresa**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dott. Luca Boccuni Presidente rel.

Dott.ssa Lisa Torresan Giudice

Dott. Fabio Doro Giudice

Nel procedimento recante n. 11044/2023 R.G., introdotto *ex art. 669 terdecies* cpc, da F _____ e Z _____, con l'avv.to _____, contro D _____ srl, con l'avv.to _____, e con la chiamata in causa di _____ l _____ srl, in persona del curatore speciale, avv.to Paolo Dal Soglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.10.2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 5.6.2023, D _____ srl, professandosi unica socia di _____ l _____ srl, ha premesso che i suoi soci sarebbero certi A _____, R _____, Z _____ e F _____, questi due ultimi anche amministratori di _____ l _____ la quale, corrente in _____, opererebbe nel settore della _____.

La ricorrente ha, poi, rammentato che i predetti Z _____ e F _____ sarebbero amministratori di _____ l _____ srl in forza dell'art. 9 *bis* del proprio statuto, ove sarebbe previsto che le decisioni relative alla nomina degli amministratori delle società controllate siano assunte esclusivamente dai soci F _____ e Z _____, ciascuno potendo nominare un numero pari alla metà dei componenti dell'organo gestorio, essendo rimessa ai medesimi soci anche la decisione, di comune accordo, relativa al compenso ed al trattamento di fine mandato, dovendo i legali rappresentanti della controllante compiere tutti gli atti idonei ad attuare pienamente la



volontà manifestata dai soci e, in particolare, dei soci F e Z

Ciò premesso, D ha allegato che, con decisione del 13.12.2021, una volta entrati in vigore i patti rammentati, i ridetti F e Z, avrebbero provveduto a quantificare e comunicare il loro compenso per la gestione di I srl nell'importo annuo relativo all'esercizio 2021 di euro 700.000,00.= lordi, nel contempo invitando i legali rappresentanti di D a compiere tutti gli atti necessari a deliberare detto compenso, partecipando all'assemblea della controllata del 16.12.2021 già convocata, assemblea in occasione della quale, tuttavia, la ricorrente si sarebbe astenuta dall'esprimere il voto. Così, D ha lamentato che i suoi soci F e Z avrebbero provveduto direttamente a convocare assemblea della controllante per il 29.12.2021 con ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso e ratifica della decisione da loro stessi a riguardo assunta il 13.12.2021, assemblea alla quale si sarebbero presentati unicamente i due convocanti, espressione del 37,5 % del capitale, ed in cui i medesimi avrebbero deliberato di prendere atto della determinazione del compenso e di ratificare la decisione del 13.12.2021 con cui il medesimo era stato quantificato, delegando F a partecipare alle assemblee della controllata I srl aventi ad oggetto il compenso gestorio, in modo da consentire la delibera conforme, così come accaduto in data 30.12.2021.

Ora, D ha evidenziato che la decisione del 13.12.2021 e la delibera assembleare del 29.12.2021, sarebbero state oggetto di impugnazione arbitrare da parte della usufruttuaria delle partecipazioni, certa R, facendosi valere plurimi motivi di illegittimità tra cui, in particolare, la manifesta sproporzione dei compensi, l'assenza di *quorum* costitutivo assembleare, l'illegittimità della delega attribuita a F, considerato che il citato art. 9 *bis* dello statuto avrebbe previsto che il potere di attuare la volontà manifestata dai soci F e Z sarebbe dovuto competere ai legali rappresentanti della controllante, impugnazione accompagnata da ricorso cautelare all'intestato Ufficio con cui sarebbe stata richiesta la sospensione degli effetti della delibera assembleare rammentata e conclusosi con ordinanza del 21.4.2022 con la quale il Tribunale avrebbe appunto sospeso la delibera nella parte in cui avrebbe delegato F a partecipare, in nome per conto della controllante, all'assemblea della controllata avente ad oggetto la determinazione del compenso dei suoi amministratori.



Peraltro, D ha allegato che il collegio arbitrale adito avrebbe accolto integralmente le domande di impugnazione, dichiarando sia l'invalidità della decisione del 13.12.2021 sia l'invalidità delle delibere assunte all'assemblea del 29.12.2021, così D lamentando che, prima che il giudizio arbitrale si concludesse, i soci avrebbero ulteriormente deciso, in data 24.2.2023, di quantificare il loro compenso quali amministratori di I in euro 700.00,00.= per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. La ricorrente ha, poi, aggiunto che in data 3.3.2023 si sarebbe tenuto un consiglio di amministrazione di I, alla presenza degli amministratori F e Z e dei componenti del collegio sindacale i quali sarebbero riusciti ad impedire il tentativo di ritenere validamente in tal modo costituita anche l'assemblea dei soci della controllata, come ritenuto dai medesimi F e Z che avrebbero preteso di rappresentare la socia unica in forza dei diritti riconosciuti da statuto e già rammentati. A detta di D, sarebbe poi seguita la convocazione dell'assemblea del 15.3.2023 andata, tuttavia, deserta ed a cui sarebbe seguita ancora l'assemblea del 3.4.2023, avente sempre ad oggetto il recepimento della decisione di F e Z in punto determinazione dei loro compensi e nella quale la controllante D avrebbe espresso il suo voto contrario, considerata l'abnormità dei compensi e tenuto conto che, nel frattempo, era stato pronunciato il lodo arbitrale, notificato a cura della ricorrente agli amministratori e, per conoscenza, al collegio sindacale, il successivo 5.4.2023. La ricorrente, quale controllante ed unica socia di I srl, ha rammentato che in detta sede avrebbe contestato la pretesa degli intervenuti F e Z di considerarsi quali legittimati ad esprimere voto in argomento, non essendo i medesimi soci, non risultato tuttavia dal verbale dell'assemblea detta contestazione e non essendo riportato il conseguente voto contrario, come constatato a seguito dell'esercizio del diritto ispettivo *ex art. 2476 comma 2 cc.*

D srl ha anche evidenziato che, notificato il lodo ed intimata a F e Z la restituzione degli importi nelle more dagli stessi riscossi, i medesimi avrebbero sostenuto che la pronuncia arbitrale non sarebbe stata opponibile né a loro, né a I, avendo partecipato al relativo giudizio esclusivamente l'impugnante e D ed essendo stati i medesimi pretermessi pur essendo litisconsorti necessari.

La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che analoghi rilievi critici sarebbero stati espressi dal collegio sindacale dapprima in data 2.5.2023, in occasione della relazione



al bilancio di esercizio di I , attestandosi che, in effetti, all'assemblea del 3.4.2023 aveva espresso voto contrario l'unico socio legittimato a deliberare, non potendosi reputare adottata in argomento alcuna decisione fondante lo stanziamento a fondo rischi dei compensi contestati. Successivamente, a detta della ricorrente, le contestazioni sarebbero state reiterate dal collegio sindacale con la relazione ex art. 2408 cc del 30.5.2023, suggerendo iniziative per tutelare il patrimonio di I .

Tutto ciò premesso, la ricorrente ha lamentato che F e Z , quali amministratori di I srl, avrebbero compiuto in tal modo ed a partire dalla condotta tenuta in data 29.12.2021, in occasione dell'assemblea della controllante, atti gestori illeciti forieri di danno e tali da giustificare la loro revoca, ai sensi dell'art. 2476 cc, in quanto espressione di una loro volontà distrattiva del patrimonio della controllata.

D srl, argomentando circa la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, ha chiesto la revoca cautelare degli amministratori di I cc, ai sensi dell'art. 2476 cc, nonché, ai sensi dell'art. 700 cpc, la revoca cautelare per giusta causa del diritto particolare dei suoi soci F e Z così come previsto dall'art. 9 *bis* dello statuto.

Instaurato il giudizio nei confronti dei resistenti e della litisconsorte I srl, rappresentata da curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 e ss. cpc, con ordinanza del 16.7.2023, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di revoca dei diritti particolari dei resistenti quali soci di D srl, mentre ha accolto l'ulteriore richiesta, revocando dalla carica gestoria di I srl i prevenuti, così regolando le spese di lite secondo soccombenza.

Nel dettaglio, la domanda di revoca urgente ed anticipatoria dei diritti particolari riconosciuti dallo statuto di D è stata rigettata dal Giudice della cautela osservando che, essendo stato allegato dalla ricorrente unicamente un esercizio abusivo ed in malafede di essi, ciò non sarebbe rilevante al fine di giustificare l'intervento del Giudice volto a revocare detti accordi statutari, potendo incidere sui medesimi unicamente la volontà concorde di tutti i soci.



Quanto alla richiesta revoca della carica gestoria, il primo Giudice ha osservato, conformemente a quanto fatto notare dal curatore speciale, che l'esame dei fatti di causa debba essere concentrato sulle condotte di F e Z quali amministratori di I srl, non rilevando - se non in termini meramente fattuali e di sfondo - la violazione da parte degli stessi delle regole della società controllante di cui i medesimi sono soci, affermandosi di conseguenza essere irrilevante indagare se il diritto particolare riconosciuto a questi ultimi debba essere esercitato in forma assembleare, come statuito nel lodo arbitrale, ovvero con determinazione extra assembleare, come ritenuto dal Giudice che ha sospeso l'efficacia della delibera assembleare del 29.12.2021 della controllante, dovendosi, invece, affermare che, essendo la controllante e la controllata società in ogni caso distinte, ognuna di esse avrebbe dovuto essere governata secondo le regole proprie. Così, secondo il Giudice della cautela, una volta esercitato il diritto riconosciuto dall'art. 9 bis dello statuto della controllante da parte dei suoi due soci, sarebbe stato onere dell'organo amministrativo di D intervenire nell'assemblea della controllata I srl votando in conformità alle determinazioni dei soci F e Z, di modo che, in difetto di adempimento a detto obbligo previsto statutariamente, questi ultimi avrebbero potuto reagire mediante strumenti atti a ricondurre a regola la vita sociale della controllante. Di converso, secondo il Giudice di prime cure, dovrebbe ritenersi preclusa ai medesimi la possibilità di distorcere le regole di funzionamento della controllata I per le quali il compenso degli amministratori è deliberato nell'assemblea dei soci e solamente ripartito con decisione del CdA, non potendo quest'ultimo, come accaduto il 3.4.2023, recepire un deliberato che non provenga dalla unica socia ma dagli stessi F e Z. Detta indebita ingerenza dei resistenti nelle competenze assembleari di I in punto determinazione dei loro compensi gestori, a detta del primo Giudice, sarebbe poi evidenziata in modo tangibile dal fatto che, in occasione dell'assemblea della controllata di data 3.4.2023, i medesimi avrebbero votato in modo illegittimo, addirittura incuranti della presenza dell'unica socia titolare del diritto di voto, rappresentata da delegato, non facendo neppure constare il voto negativo al deliberato che poi ha giustificato, con approvazione del compenso, la decisione del CdA già rammentata e di pari data. Il Giudice di prime cure ha poi considerato la difesa spesa dai resistenti circa la inopponibilità nei loro confronti del lodo arbitrale che ha dichiarato l'invalidità della



delibera assembleare del 29.12.2021 di D [redacted] avente ad oggetto la determinazione del compenso e ratifica della decisione dai resistenti stessi a riguardo assunta il 13.12.2021. Ebbene, il Giudice della cautela ha evidenziato che correttamente il collegio arbitrale avrebbe affermato che il diritto particolare, una volta esercitato, costituirebbe comunque espressione deliberativa dei soci aventi diritto di decidere sul punto, divenendo atto proprio della società, così come un atto assembleare, potendo essere impugnato dal lato attivo dal socio interessato, essendo soggetto legittimato passivo della domanda la società, non sussistendo alcuna necessità di integrare il contraddittorio con i soci titolari del diritto particolare medesimo. Sotto altro profilo, il primo Giudice ha anche evidenziato l'infondatezza dell'ulteriore difesa mossa dai consorti Z [redacted] e F [redacted] secondo cui la legittimazione ad impugnare spetterebbe unicamente ai soci titolari del diritto di voto a norma del disposto dell'art. 9 *bis* dello statuto, posto che la legittimazione degli altri soci sarebbe fondata sul principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sociale, anche ove siano esercitati in mala fede da alcuni di essi soci diritti particolari a questi riservati.

Ciò detto, il Giudice di prime cure ha evidenziato come F [redacted] sarebbe stato ben consapevole al 30.12.2021, in occasione della delibera di [redacted] I [redacted] srl a cui avrebbe partecipato come delegato di D [redacted] in forza della delibera del 29.12.2021, che la sua delega a rappresentare quest'ultima nell'assemblea di [redacted] I [redacted] sarebbe stata invalida in quanto adottata senza il prescritto *quorum* costitutivo e deliberativo, come peraltro ritenuto nel lodo, così provvedendo i resistenti nel CdA del 30.12.2021 di [redacted] I [redacted] a recepire e suddividersi il compenso votato indebitamente, circostanza verificatasi ulteriormente nel corso delle 2023, come già accennato.

Peraltro ad aggravare la posizione di F [redacted], secondo il primo Giudice vi sarebbe la circostanza che questi, quale presidente dell'assemblea, carica derivantegli dall'essere presidente del CdA di [redacted] I [redacted], avrebbe avallato deliberazioni assunte non dalla controllante della società, ma da soggetti non legittimati, non potendosi valorizzare l'affermata prassi consolidata di segno diverso allegata dai convenuti.

Quanto, poi, al danno sopportato dalla società gestita dei due convenuti e denunciato dalla sua socia unica, oltre a rammentare che i medesimi avrebbero prelevato indebitamente le somme a titolo di compenso sulla scorta di delibere illegittime ai medesimi riferibili, il Giudice della cautela ha valorizzato quanto già affermato nel



lodo arbitrale secondo cui detti compensi dovrebbero considerarsi del tutto eccessivi e sproporzionati, anche in riferimento a quelli dei futuri esercizi, in difetto di qualsivoglia considerazione di *budget* e di flussi prospettici.

In riferimento al presupposto del *periculum in mora*, il Giudice ha, infine, valorizzato la circostanza che proprio in riferimento alle delibere relative agli esercizi successivi vi sarebbe l'esigenza di impedire l'aggravamento del danno a seguito del possibile prelevamento di altri importi non dovuti.

Con ricorso depositato in data 31.7.2023, F e Z hanno interposto reclamo avverso l'ordinanza rammentata, chiedendo il rigetto delle pretese cautelari azionate da D srl ed a cui ha aderito il curatore speciale.

I reclamanti hanno rappresentato che l'art. 9 *bis* dello statuto di D srl, controllante I srl, riconoscerebbe un diritto individuale in loro favore di nominare, anche in loro stessi, gli amministratori della controllata e di determinarne il compenso, senza possibilità di revoca se non con il consenso dei medesimi, conformemente all'art. 2468 comma 4 cc, diritto che una volta esercitato vincolerebbe senza necessità di delibera assembleare, diritto esercitato anche nei confronti dei terzi direttamente a nome della controllante, ovvero nei confronti della controllata I srl, il tutto in deroga alle ordinarie regole relative alle delibere societarie, come sempre avvenuto nella prassi a far data del 2016 e fino al sorgere del dissidio tra soci in seno a D nel corso del 2021.

Peraltro, i reclamanti hanno ribadito che, in ragione della disciplina statutaria rammentata, il compenso agli amministratori sarebbe materia sottratta alle decisioni dei soci, disciplinate dall'art. 2479 cc, non essendo rilevante argomentare circa l'invalidità della delibera del 29.12.2021 e della precedente decisione del 13.12.2021, in punto difetto di convocazione degli altri soci della controllante, difetto di forma, conflitto di interessi, inesistente comunicazione della decisione. In altri termini, a detta dei reclamanti, la determinazione del compenso agli amministratori della controllata sarebbe intervenuto legittimamente in virtù della semplice dichiarazione dei soci titolari dei diritti particolari in argomento, derivandone che eventuali legittimati passivi della domanda volta a far accertare l'illegittimo esercizio di detti diritti da parte degli altri soci sarebbero gli stessi F e Z e non la società.



Ciò chiarito, i reclamanti hanno, in primo luogo, contestato l'ordinanza impugnata ribadendo la nullità del lodo arbitrale, affermando l'erroneità della decisione cautelare secondo cui detto lodo li vincolerebbe. In particolare, F e Z hanno sostenuto come nel giudizio arbitrale, avente ad oggetto l'esercizio dei loro diritti particolari, i medesimi avrebbero dovuto essere necessariamente convenuti, per quanto già precisato, in realtà essendo la società estranea al procedimento, venendosi diversamente a negare l'esercizio di detti diritti senza che i titolari abbiano potuto proporre le loro difese, essendo infatti singolare che l'arbitrato sia stato definito dando atto dell'adesione della società convenuta alle domande della impugnante R. In ogni caso, anche a prescindere dalla nullità del lodo, reso in difetto di integrità del contraddittorio, i reclamanti hanno evidenziato come lo stesso comunque non potrebbe avere effetto nei loro confronti, a norma dell'art. 2909 cc, essendo essi rimasti estranei al relativo giudizio. Infine, F e Z

hanno censurato l'ordinanza reclamata anche laddove ha affermato come nel giudizio arbitrale legittimata attiva dovesse certamente considerarsi R, posto che solo i soci assenti, dissenzienti o astenuti sarebbero legittimati all'azione di impugnazione, ovvero i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, diritto escluso in capo agli altri soci di D, considerato che la materia relativa alla nomina e determinazione del compenso degli amministratori della società controllante sarebbe oggetto del diritto particolare riconosciuto unicamente ai medesimi reclamanti e sottratto alla volontà di altri.

Con un secondo motivo di reclamo i ricorrenti hanno censurato l'ordinanza cautelare laddove ha escluso che i medesimi avessero legittimazione e titolo a vincolare e rappresentare D anche nei confronti della controllata I srl, assumendo che la decisione dei soci titolari dei diritti particolari avrebbe dovuto essere fatta propria dagli amministratori della controllante in senso all'assemblea di I, essendo la controllante l'unica legittimata a votare in detto consesso e non essendo consentito a F e Z di sovvertire le regole di funzionamento della controllata per il semplice fatto di essere titolari di detti diritti particolari. Secondo i reclamanti detta motivazione finirebbe per porre nel nulla il riconoscimento statutario dei diritti in questione, contrastando con la disciplina dell'art. 2468 comma 3 cc, diritti esercitabili anche nei confronti dei terzi direttamente a nome della controllante, ovvero nei confronti della controllata I srl, riconoscendosi il potere di agire direttamente nei limiti statuari, in



quest'ottica dovendosi leggere il conforme contegno tenuto in argomento dalle parti dal 2016 fino al 2021, contegno utile al fine da dare corretta interpretazione alla clausola statutaria. In definitiva, il contegno assunto dai reclamanti in punto determinazione dei loro compensi non potrebbe essere considerato, a loro detta, quale espressione di condotta gestoria illecita ed indebitamente interferente con le prerogative assembleari della socia di I srl.

Come terzo motivo di reclamo F e Z hanno evidenziato che l'ordinanza cautelare li avrebbe revocati dalla carica gestoria, non tanto valorizzando condotte amministrative illecite, quanto il fatto che gli stessi avrebbero avallato, nell'esercizio dei diritti particolari loro attribuiti come soci di D

, ovvero nella loro qualifica di presidente o segretario delle assemblee, la determinazione dei compensi da riconoscersi a danno della controllata, non potendo dette affermate violazioni condurre alla revoca dei poteri amministrativi, esulando le attività in questione dell'esercizio dei poteri gestori degli amministratori. Peraltro, alla luce della situazione economica di I srl, i ricorrenti hanno anche evidenziato come scorrettamente il primo Giudice avrebbe ravvisato il danno sopportato dalla società nell'affermata eccessività dei compensi riconosciuti loro, senza in realtà il ricorrere di riscontri in argomento.

Infine, i reclamanti hanno contestato la decisione del Giudice della cautela sotto il profilo del *periculum in mora*, così concludendo per il rigetto della pretesa cautelare e la revoca dell'ordinanza reclamata.

D srl si è difesa nella presente fase di reclamo, chiedendo la conferma del provvedimento di prime cure.

La resistente ha, anzitutto, argomentato circa il primo motivo di reclamo, osservando che il tema della nullità del lodo arbitrale non avrebbe alcuna rilevanza al fine di fondare la richiesta cautelare, essendo questione sostanzialmente marginale rispetto al *thema decidendum*. In effetti, a detta di D, il primo Giudice avrebbe ben chiarito come la questione fosse unicamente elemento di valutazione delle condotte gestorie in I srl, pur non vincolando la decisione arbitrale la società controllata, ma vincolando F e Z quali soci di D, al pari di qualsivoglia pronuncia in tema di impugnazione di



delibere sociali. In via subordinata, la reclamata ha comunque riaffermato la validità del lodo che correttamente avrebbe trattato la questione della legittimazione e dei contraddittori nel relativo giudizio sulla scorta delle regole generali in tema di impugnazione per abuso del diritto delle delibere societarie, rimanendo i soci tutti vincolati al *decisum* pur non essendo parti del processo. Così, la resistente ha affermato che, avendo il lodo pacificamente prodotto effetti nei confronti di F

e Z, quali soci di D srl, i medesimi avrebbero dovuto tenere in considerazione quanto statuito dagli arbitri, in ottemperanza al principio di buona fede, e non perseverare anche successivamente nelle condotte denunciate.

D ha, poi, riaffermato l'infondatezza del secondo motivo di reclamo, inerente alla allegata legittimazione dei reclamati a vincolare e rappresentare direttamente D srl anche nei confronti della controllata I srl e fondato su di una lettura parziale di quanto previsto dall'art. 9 *bis* dello statuto della controllante. La ricorrente ha evidenziato come la norma statutaria preveda espressamente che "per effetto della riserva" ai soci F e Z dei diritti particolare per cui è questione, "i legali rappresentanti della società compiranno tutti gli atti (o si asterranno dal compierli) idonei ad attuare pienamente la volontà manifestata dai soci ed, in particolare, dai soci F e Z", con ciò essendo chiaro che, per diventare espressione rilevante nella società controllata, che non prevedrebbe disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria in punto determinazione del compenso dei suoi amministratori, la volontà dei soci titolari dei diritti particolari nella controllante richiederebbe sempre l'intervento di quest'ultima, per il tramite dei suoi legali rappresentanti esercenti il diritto di voto nella assemblea. Peraltro, secondo D sarebbero prive di rilevanza le modalità con cui sarebbero stati deliberati i compensi prima del 2021, non potendo una prassi, benché eventualmente tollerata, essere espressione di condotta rilevante i fini della interpretazione della clausola statutaria e non potendo detta clausola essere modificata se non con assemblea straordinaria. In argomento, la reclamata ha anche rammentato recente provvedimento dell'intestato Tribunale di data 25.9.2023, avente ad oggetto la sospensione degli effetti delle delibere prese dall'assemblea di I srl in data 3.4.2023, con cui è stata ribadita la correttezza dei suoi assunti in argomento.

A detta di D sarebbe infondato anche l'ulteriore motivo di reclamo afferente l'asserita insussistenza di gravi irregolarità gestorie, avendo il primo



Giudice motivato la revoca degli amministratori sulla sola scorta di affermate inadempienze imputate a F. e Z. quali soci della controllante, ovvero quali presidente o segretario dell'assemblea della controllata, tenuto conto che la responsabilità dell'amministratore per gravi irregolarità può essere affermata anche nell'ipotesi in cui il medesimo si sia riconosciuto un compenso con conseguente indebito esborso, come accaduto nella sostanza nel caso di specie. Sulla affermata congruità del compenso, la reclamata ha riaffermato la correttezza delle valutazioni del primo Giudice.

Anche sull'asserito difetto di *periculum in mora* D. ha affermato che l'ordinanza di prime cure sarebbe del tutto condivisibile, neppure potendosi affermare che il presupposto cautelare sia venuto meno a seguito della rammentata ordinanza del 25.9.2023 che ha sospeso gli effetti della delibera di I. srl con cui i compensi gestori sono stati determinati per i periodi a venire, prevedendosi pagamenti rateali, trattandosi di provvedimento suscettibile di reclamo e, quindi, non ancora stabilizzato. In ogni caso ed anche diversamente opinando, secondo la reclamata, ai fini del *periculum*, dovrebbe essere valorizzato il complessivo comportamento delle controparti e tale da rendere evidente la necessità che il patrimonio sociale non sia più gestito dai medesimi.

Infine, si è costituita anche in sede di reclamo I. srl, in persona del suo curatore speciale che, analogamente a quanto allegato dalla reclamata D.

, ha evidenziato la scarsa rilevanza ai fini del giudizio della questione inerente alla nullità o opponibilità del lodo arbitrale, essendo questione centrale del giudizio l'interpretazione della portata dei diritti particolari riconosciuti ai soci della controllante, signori Z. e F., in punto determinazione dei compensi gestori nella controllata, secondo quanto previsto dall'art. 9 *bis* dello statuto di D.

. In argomento, il curatore speciale ha affermato che, in forza dei principi generali, il riconoscimento dei diritti particolari vincolerebbe unicamente le parti dell'accordo, ovvero i soci della controllante e la controllante medesima, ma mai detto riconoscimento potrebbe portare ad effetti vincolanti per i terzi, ivi compresa la controllata I. srl, con la conseguenza imprescindibile per cui il compenso degli amministratori di quest'ultima, in difetto di deroghe statuarie, dovrebbe trovare



sua regolamentazione nella disciplina ordinaria, ovvero dovrebbe essere deliberato in sede assembleare da parte della controllante. A detta di I, l'eventuale inadempimento da parte di quest'ultima degli obblighi assunti verso i soci portatori di diritti particolari in argomento rimarrebbe questione interna a D e mai potrebbe legittimare un intervento diretto in tal senso da parte di questi ultimi, neppure se amministratori della controllata, intervento che di per sé sarebbe illegittimo quanto contrario alla legge e allo statuto di quest'ultima, essendo irrilevante l'asserita prassi, altrettanto illegittima, seguita fino al 2021.

Peraltro, secondo il curatore speciale, la condotta dei prevenuti, amministratori di I srl, impattando direttamente sul patrimonio sociale, avrebbe certamente connotati di atto amministrativo illecito, non essendo pertinente la difesa secondo cui i fatti di causa sarebbero loro imputati quali soci della controllante ovvero quali presidente o segretario di assemblee della controllata.

Anche in punto *periculum in mora* il curatore speciale ha riaffermato la correttezza del provvedimento di prime cure, così concludendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.

Seguendo le deduzioni sollevate in sede di reclamo da F e Z, deve rilevarsi che i medesimi affermano la liceità del loro operato, tale da escludere la fondatezza della domanda cautelare di revoca di rispettivi poteri gestori in I srl, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 9 *bis* dello statuto di della controllante D srl di cui sono soci. Come più volte evidenziato, la citata disposizione statutaria certamente riconosce ai soli soci F e Z il diritto individuale di nominare, anche in loro stessi, gli amministratori della controllata e di determinarne il compenso, senza possibilità di sopprimere dette facoltà statutarie se non con il consenso dei medesimi. In tal senso la disposizione in commento appare conforme al dettato dell'art. 2468 commi 3 e 4 cc, secondo cui l'atto costitutivo della società può prevedere diritti amministrativi particolari in favore di singoli soci, diritti che possono essere modificati solo con il consenso di tutti i partecipanti al sodalizio sociale. Nel caso di specie, i diritti amministrativi particolari consistono nella possibilità riconosciuta ai soli soci della controllante, F e Z, non solo di nominare gli amministratori della controllata



l , ma anche di stabilirne il compenso, essendo dette materie sottratte alla necessità di delibera assembleare della controllante medesima. In altre parole, la sola decisione dei soci titolari dei diritti particolari circa la nomina degli amministratori della controllata e circa la determinazione del compenso gestorio vincola la società di cui i medesimi sono parti, ovvero la controllante D , e gli altri suoi soci, senza necessità di delibera assembleare ed in deroga alle norme generali.

Tuttavia, a fronte di tali ovvie considerazioni, F e Z pretendono di legittimare il loro operato quali amministratori di l srl e di cui non sono soci, dando una lettura non condivisibile degli effetti della clausola statutaria vigente nella controllante D , assumendo che essa vincolerebbe anche i terzi e, quindi, anche la controllata, senza alcun bisogno che le questioni del riconoscimento del compenso dell'organo gestorio di questa e della sua determinazione siano oggetto di necessaria delibera o decisione da parte della socia unica e controllante, potendo i medesimi agire in nome della controllante. Secondo la prospettiva dei reclamanti, in altri termini, la clausola statutaria, avendo detta efficacia anche nei confronti della controllata, derogherebbe altresì alle regole ordinarie relative alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo di l .

Detto assunto non può ritenersi meritevole di considerazione sulla scorta di quanto condivisibilmente ha argomentato il curatore speciale della società controllata, in applicazione del principio *res inter alios acta neque nocet neque prodest tertio*. Se, come detto, è indubitabile che il riconoscimento dei diritti particolari in capo a F e Z produce i suoi effetti e vincola pattiziamente D e gli altri suoi soci, ciò non può essere vero per l srl che, pur se interamente partecipata dalla controllante, rimane soggetto di per sé estraneo agli accordi statutari relativi al funzionamento di quest'ultima. Così, in difetto di specifica disciplina statutaria della controllata in tema di riconoscimento e determinazione del compenso del suo organo amministrativo, in seno alla stessa il compenso gestorio dovrà essere riconosciuto e determinato necessariamente con decisione della socia unica.

In effetti, dall'esame dello statuto di l srl, risulta che la nomina e revoca degli amministratori ed il riconoscimento dei relativi compensi siano adottati con decisione dei soci, soci a cui è riservata anche la determinazione dell'importo complessivo di detta remunerazione. Peraltro, proprio a conferma di quanto



argomentato, lo stesso art. 9 *bis* dello statuto di D chiarisce che, per effetto della riserva, i legali rappresentanti della società compiranno tutti gli atti necessari (o si asterranno da compierli) idonei ad attuare pienamente la volontà manifestata dai soci e, in particolare, dai soci F e Z. L'esigenza che la società controllata, certamente vincolata allo statuto e agli effetti dell'esercizio dei diritti particolari, debba attuare la volontà manifestata dai soci titolari di detti diritti mediante l'intervento dei suoi legali rappresentanti, esprime la necessità che gli effetti dell'esercizio di detti diritti al di fuori della compagine sociale siano fatti propri dalla società controllante, tenuta ad adeguarsi, quale socia della controllata e nel determinare il compenso gestorio, alla decisione dei soli soci F e Z, riconfermandosi altresì la necessità che, secondo statuto di I srl, la decisione sul compenso degli amministratori debba essere adottata dalla socia e non in nome di essa dai reclamanti.

Ora, la violazione della regola statutaria di D e, quindi, la lesione dei diritti particolari dei soci a determinare, secondo loro esclusiva decisione, il compenso degli amministratori della controllata, potrà giustificare, nell'ambito dei rapporti societari della controllante, una possibile tutela risarcitoria, e nell'ambito dei rapporti societari della controllata, la facoltà degli amministratori di quest'ultima di richiedere all'autorità competente il riconoscimento di un congruo compenso, essendo l'attività amministrativa naturalmente onerosa, ma non potrà mai giustificare la violazione da parte degli amministratori della controllata delle regole statutarie e di legge che prevedono che il compenso gestorio sia deliberato dai soci di questa.

Dette ultime considerazioni, escludono la possibilità di dare rilevanza alla difesa di parti reclamanti secondo cui sarebbe stato l'atteggiamento ostativo ed inadempiente di D ad impedire l'esercizio dei diritti particolari loro riconosciuti.

Neppure assume valore dirimente la circostanza allegata da F e Z per i quali la determinazione del compenso gestorio loro spettante nella società controllata sarebbe sempre intervenuto, a far data dal 2016, ovvero dall'introduzione statutaria dell'art. 9 *bis*, secondo le modalità dai medesimi rivendicate ovvero agendo gli stessi in nome di D in seno a I, e ciò fino al 2021 al sorgere del dissidio per cui è causa. Detta prospettiva dei fatti è introdotta dai reclamanti i fini interpretativi della clausola in questione, ovvero al fine di ritenere che la disciplina dei diritti particolari debba essere intesa come vincolante direttamente anche la società controllata. Tuttavia, l'ermeneutica della volontà



negoziale, così come espressa dallo statuto di D , in ragione della condotta anche successiva tenuta dalle parti, è richiesta ove detta volontà debba essere interpretata e non nel caso in cui essa sia chiara nella sua espressione letterale, chiarezza che non può essere discussa per quanto sinora motivato. Peraltro, una interpretazione così come propugnata dai reclamanti è impedita dal principio sostanziale fondamentale secondo cui gli accordi pattizi producono i loro effetti unicamente tra le parti di essi e non nei confronti dei terzi, a norma dell'art. 1372 comma 2 cc.

Così, dovendosi osservare che, a partire dal 2021, la volontà di D di accordare la remunerazione agli amministratori di I srl è sempre mancata, non può che ritenersi condotta adottata in violazione di legge e dello statuto di quest'ultima la determinazione e riscossione dei compensi gestori da parte di F e Z , componenti del CdA della medesima.

Sotto questo profilo appare, poi, opportuno considerare la delibera del 29.12.2021, con cui in seno alla controllante e con la partecipazione dei soli soci F

e Z , l'assemblea di D , oltre a prendere atto e ratificare il riconoscimento e la quantificazione del compenso dei medesimi come deciso dagli stessi il 13.12.2021, ha anche provveduto a delegare F a partecipare, in luogo dei legali rappresentanti della controllante, ad una o più assemblee di I srl aventi ad oggetto la determinazione del compenso gestorio in questione. Detto profilo appare rilevante in quanto, ove detta delibera fosse valida, la società controllante altrettanto validamente avrebbe espresso la sua volontà di approvare il compenso dovuto agli amministratori di I per il solo tramite della partecipazione alle relative assemblee del solo F , non potendosi, così, predicare la violazione di legge e dello statuto della controllata.

Così, sotto questo aspetto assume parimenti rilevanza la decisione circa la validità ed efficacia di detta delibera dapprima con ordinanza cautelare del 21.4.2022 e, quindi, con lodo arbitrale che hanno avuto per oggetto detta deliberazione, innestandosi in tema la questione dell'efficacia di dette pronunce nei confronti dei reclamanti che sono rimasti estranei ai relativi procedimenti.

Va subito notato che la deliberazione con cui F e Z hanno deciso di delegare il primo ad esprimere il voto in rappresentanza di D presso le assemblee della controllata aventi ad oggetto la determinazione del compenso gestorio degli amministratori, in realtà non è in alcun modo espressione del



diritto individuale riconosciuto ai medesimi dall'art. 9 *bis* dello statuto della controllante, attenendo invece al regime della rappresentanza dalla società controllante nell'assemblea della controllata, autorizzando il soggetto che non è amministratore di questa ad esprimere il voto, in difformità a quanto previsto dallo stesso art. 9 *bis* secondo cui siano i legali rappresentanti di D , come è normale, a compiere ogni atto idoneo ad attuare pienamente la volontà manifestata dai soci titolari dei diritti particolari in discussione.

Così, conformemente a quanto già deciso con ordinanza cautelare del 21.4.2022, la deliberazione di delega avrebbe dovuto essere oggetto di decisione da parte della maggioranza dei soci e non solo di F e Z che detta maggioranza non hanno nella società controllante ed unici ad essere intervenuti in assemblea, non essendo rispettati il *quorum* costitutivo e deliberativo. Ebbene le pronunce relative alla invalidità della delibera di delega potevano essere prese nel contraddittorio tra impugnate e società, legittimata passiva, non essendovi alcun bisogno di integrare il contraddittorio con i soci F e Z , non trattandosi di questione inerente all'esercizio dei diritti particolari loro riconosciuti, e producendo effetti dette pronunce nei confronti di tutti i soci, anche non intervenuti in giudizio.

Anche il terzo motivo di reclamo appare infondato. Ciò che appare dirimente è che F e Z , proprio in qualità di amministratori di I srl ed arrecando danno alla stessa, hanno provveduto a liquidare e corrisondersi compensi gestori, in violazione delle regole statutarie e di legge che prevedono come in tema debbano decidere i soci la cui volontà non può essere pretermessa, non essendo giustificata la loro condotta dall'affermato esercizio di diritti particolari, per quanto sinora motivato.

Il fatto che i reclamanti siano soci di D o abbiano ricoperto la veste di presidente e segretario delle assemblee sociali sono fatti che hanno occasionato i fatti di causa, ma che non mutano il titolo di responsabilità gestoria loro addebitabile.

Quanto al danno sotteso alle condotte illecite sinora descritte, si osserva che esso consiste nel depauperamento patrimoniale ingiustificato sopportato dalla società amministrata, dovendosi considerare che la questione della eccessività del compenso che i reclamanti si sono riconosciuti nel contesto oggetto di lite non assume dirimente rilievo. In effetti, la diminuzione patrimoniale subita dalla società, in ragione del fatto che gli amministratori hanno provveduto a corrisondersi emolumenti, deve reputarsi danno ingiusto proprio in ragione della violazione da parte di essi amministratori



delle norme di legge e di statuto che regolano il funzionamento della controllata I srl: nessun compenso F e Z possono percepire in difetto di delibera della socia D . In difetto di detta delibera, i medesimi, invece di corrispondersi compensi in modo illegittimo e perseverare con le condotte finora descritte, avrebbero dovuto adire l'autorità giudiziaria, ovvero quella arbitrale, in forza di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto di I , facendo valere in detta sede il loro diritto al compenso e la richiesta di determinazione di congruo emolumento.

Affermata la ricorrenza del *fumus boni iuris* della cautela azionata ai sensi dell'art. 2476 cc, sussiste anche il presupposto indefettibile del *periculum in mora*. Detto presupposto va valutato in ragione del pericolo che, permanendo nella carica ed avvalendosi dell'affermato diritto particolare loro riconosciuto nello statuto della controllante e fatto valere in modo indebito, gli amministratori di I possano ulteriormente provvedere a corrispondersi compensi in violazione delle norma di legge statutarie, sottoponendo ad ulteriore depauperamento ingiustificato la società dagli stessi gestita. Che detto pericolo sussista è comprovato dal fatto che i medesimi prevenuti hanno a più riprese reiterato le condotte oggetto di lite. Si deve, infine, notare che il *periculum in mora* non appare vanificato dal fatto sopravvenuto della emissione dell'ordinanza cautelare del 25.9.2023 con cui è stato sospeso l'effetto delle delibere dell'assemblea di I di data 3.4.2023, aventi ad oggetto sempre la determinazione del compenso gestorio, considerato che detta pronuncia non elide affatto la possibilità, già verificatasi, che i reclamanti possano reiterare le condotte oggetto di lite, come già accaduto.

In definitiva, il reclamo deve essere rigettato, dovendo trovare regolamentazione le spese di lite secondo soccombenza, nonché dovendosi dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti i reclamanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto.



P.Q.M.

rigetta il reclamo;

condanna i reclamanti F. e Z. a pagare in favore di D. e di I. srl le spese di lite che si liquidano per ciascuna di esse in euro 3.432,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5.10.2023

Il Presidente est.
dott. Luca Bocconi

